



Ministero della Difesa

Sezione del Genio Militare per la Marina di Cagliari

SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “**MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PROSPETTO PRINCIPALE FRONTE GIARDINO E SALA RISTORANTE E DEI CORNICIONI LATO OVEST E LATO EST- CIRCOLO UFFICIALI - LA MADDALENA (SS)**” - ID Ge.Pa.D.D. **4483** - C.E. **072425** - C.U.P. **D69D25000560001** - CIG: **B7CAFA80A9** - CAP. **7120** P.G. **28** – E.F. **2025**

A	Ammontare lavori a base di gara	€. 192.625,79
B	di cui: Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 34.403,78
C	di cui: Costi per la manodopera non soggetto a	€. 75.108,56
D	Ammontare soggetto a ribasso (A – B - C)	€. 83.113,45
E	Dedotto il ribasso offerto del 1,000%	€. 831,13
F	Ammontare netto pari a (D - E)	€. 82.282,32
G	Ammontare netto (F + B + C)	€. 191.794,66
H	I.V.A. al 22%	€. 42.194,83
I	Totale complessivo (G + H)	€. 233.989,49

AGGIUDICATARIO: **EMZ. DI ZANDA S.R.L.** (C.F./P.IVA **02781570904**) con sede legale in **LA MADDALENA (SS)** via **GIACOMO LEOPARDI** n. **13** C.A.P. **07024**

L’anno **2025 (duemilaventicinque)**, nella data e l’ora di apposizione delle rispettive firme digitali, il presente atto è stato firmato digitalmente, con le modalità di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), si conviene e si stipula

TRA

la **Sezione del Genio Militare per la Marina di Cagliari** (C.F. **81000370924**), in questa fase rappresentata dal Fumz. Amm. dott. **Manfredo FERRARA**, nato a **Formia (LT)**, il **08/03/1984** - C.F. **FRRMFR84C08D708K**, nella qualità di Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento e Capo del Servizio Contratti e Supporto Amministrativo, domiciliato per la carica presso la Sezione del Genio Militare per la

	Marina di Cagliari che interviene per conto e nell'interesse esclusivo del suddetto Ente	
	(di seguito denominato Amministrazione)	
	E	
	Sig. Ignazio ZANDA nato a Monastir (CA) il 31/05/2961 , C.F. ZNDGNZ61E31F333O ,	
	nella qualità di Amministratore Unico della Società EMZ. DI ZANDA S.R.L. , come	
	evidenziato nella visura camerale dell'Ufficio Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Sassari	
	(SS) con repertorio n. T 615481213 in data 12/08/2025 (di seguito denominato	
	Appaltatore).	
	Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto, le	
	parti convengono quanto segue:	
	P R E M E S S O	
	➤ che l'Ufficio Generale Infrastrutture della Marina Militare con foglio prot. n. 3881	
	del 26/06/2025 ha trasmesso l'Atto di approvazione del progetto esecutivo nonché	
	l'approvazione della proposta di decisione di contrarre dei lavori di cui in epigrafe	
	delegando la Sezione del Genio Militare per la Marina di Cagliari allo svolgimento	
	delle attività relative all'appalto medesimo, mediante procedura negoziata;	
	➤ che a seguito della procedura negoziata RDO 5542180 a mezzo sistema Me.Pa, su	
	proposta formulata <i>ex art. 17, comma 5</i> del Codice, veniva deliberata	
	l'aggiudicazione, con applicazione della modalità di scelta del contraente previsto ai	
	sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del Codice con il criterio del minor prezzo con	
	prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile a favore della Società	
	EMZ. DI ZANDA S.R.L. (C.F./P.IVA 02781570904) con sede legale in LA	
	MADDALENA (SS) via GIACOMO LEOPARDI n. 13 CAP 07024 , per l'importo a	
	base di gara di € 192.625,79 (euro centonovantaduemila-seicentoventicinque/79) di	
	cui € 34.403,78 (euro trentaquattromila-quattrocentotre/78) per costi della	
	Pagina 2 di 33	

	sicurezza non soggetti a ribasso e € 75.108,56 (euro settantacinquemila-	
	centootto/56) per costi della manodopera non soggetti a ribasso, con il ribasso del	
	1,000% (uno per cento), come da Verbale di deliberamento n. 616 P.V. di Rep. del	
	12/08/2025 per un importo complessivo di € 233.989,49 (euro	
	duecentotrentatremila-novecentoottantanove/49), di cui € 42.194,83 (euro	
	quarantaduemila-centonovantaquattro/83) per I.V.A. al 22% ;	
	➤ che si è proceduto all'accertamento di tutti i requisiti di carattere generale, tecnico-	
	organizzativo ed economico-finanziario del menzionato Appaltatore tramite il sistema	
	di verifica dei requisiti "FVOE", inclusa l'insussistenza di procedimenti e/o	
	provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6	
	settembre 2011, n.159;	
	➤ vista la determinazione del Responsabile Unico del Progetto n. 40/2025 in data	
	23/09/2025 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto in epigrafe;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa	
	che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto	
	segue:	
	<u>ARTICOLO 1 - Norme regolatrici del presente atto</u>	
	Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato sono osservate le	
	norme di seguito elencate:	
	- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e relativi allegati (di seguito Codice);	
	- il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 (di seguito Regolamento Difesa) per quanto	
	compatibile con i principi e la disciplina del Codice;	
	- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto	
	dei lavori pubblici", di seguito denominato "Capitolato Generale" – e sempre	
	Pagina 3 di 33	

		compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento Difesa;	
	- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;		
	- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” e ss.mm.ii.;		
	- Tutte le altre norme o disposizioni, di legge e regolamentari (o fonti ad esse assimilabili, interne ed europee), applicabili ratione temporis.		
	<u>ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto</u>		
	L’Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, i lavori appaltati, come descritti in epigrafe (lavori di messa in sicurezza delle facciate prospetto principale fronte giardino e sala ristorante e dei cornicioni lato ovest e lato est - Circolo Ufficiali - La Maddalena (SS)) e si obbliga ad osservare nell’esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel relativo capitolato speciale, che, firmata ed accettata dalle parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.		
	<u>ARTICOLO 3 - Ammontare del contratto</u>		
	L’ammontare dei lavori di cui al presente contratto, come riportato nelle premesse e descritti nell’allegato Capitolato speciale, è di € 233.989,49 (euro duecentotrentatremila-novecentottantanove/49) a seguito del ribasso d’appalto del 1,000% , comprensivi di € 34.403,78 (euro trentaquattromila-quattrocentotre/78) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 75.108,56 (euro settantacinquemila-centootto/56) per costi della manodopera non soggetti a ribasso e € 42.194,83 (euro quarantaduemila-centonovantaquattro/83) per I.V.A. al 22% .		
	Pagina 4 di 33		

	Il contratto è stipulato interamente a misura , secondo le indicazioni dell'all. I.7, art. 3,	
	comma 1, lett. m), del Codice.	
	<u>ARTICOLO 4 - Approvazione del contratto</u>	
	In ordine all'efficacia del contratto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del	
	Codice.	
	<u>ARTICOLO 5 - Consegna, tempo utile per l'ultimazione dei lavori, programma di</u>	
	<u>esecuzione, sospensioni e riprese dei lavori</u>	
	Il Responsabile Unico del Progetto (ovvero Responsabile del Procedimento per la fase di	
	Esecuzione ove nominato) e il Direttore dei Lavori svolgono i compiti e le attività	
	previste e disciplinate, rispettivamente, dall'art. 8 Allegato I.2 e dall'art. 114 del Codice.	
	Il Direttore dei Lavori adotta ordini di servizio scritti cui l'Appaltatore è tenuto ad	
	uniformarsi. L'Appaltatore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla	
	stazione appaltante, con le obbligazioni contrattuali, deve presentare, prima dell'inizio	
	dei lavori il programma di esecuzione, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni	
	lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,	
	parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente	
	stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento;	
	Il Direttore dei Lavori, previa disposizione del Responsabile Unico del Progetto (ovvero	
	Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione ove nominato), provvede alla	
	consegna dei lavori (<i>ex</i> art. 1, comma 1 lettera c) Allegato II.14 al Codice), entro	
	quarantacinque (45) giorni dalla data di comunicazione, da parte dell'Ufficio Generale	
	Infrastruttura della Marina Militare, di intervenuta registrazione del decreto di	
	approvazione del contratto da parte dell'Organo di controllo (Ragioneria Territoriale	
	dello Stato di Roma).	
	L'Appaltatore è tenuto a presentarsi nel giorno e nel luogo indicati, con congruo	
	Pagina 5 di 33	

	preavviso, dal Direttore dei Lavori per ricevere la consegna dei lavori medesimi che deve	
	risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore stesso. Dalla data di tale	
	verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.	
	Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, la	
	stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure	
	di fissare una nuova data per la consegna. La decorrenza del termine contrattuale resta	
	comunque quella della data della prima convocazione.	
	La prestazione di esecuzione lavori deve essere compiuta nel termine di giorni 120	
	(centoventi) solari consecutivi dalla data del verbale di consegna, compresi fra gli utili:	
	- i giorni festivi e semifestivi;	
	- i giorni necessari per l'impianto di cantiere, per eventuali indagini tecniche e per	
	ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri;	
	- i periodi di inattività ed i rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni	
	meteorologiche o per andamento stagionale sfavorevole, previsti in complessive 10	
	(dieci) giornate.	
	Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali	
	sospensioni e riprese.	
	Qualora le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle	
	verbalizzazioni reali, in numero maggiore di quelle come sopra previste, la scadenza del	
	termine utile sarà protratta per un numero di giorni pari alla eccedenza rispetto alla	
	previsione.	
	Nel caso in cui le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche	
	risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero minore di quelle come sopra previste, la	
	scadenza del termine utile contrattuale onnicomprensivo resterà immutata.	
	Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di	
	Pagina 6 di 33	

	categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerati “giorni utili” le	
	eventuali giornate di sospensione per scioperi a carattere aziendale.	
	<u>ARTICOLO 6 - Modifiche delle prestazioni in fase di esecuzione</u>	
	Ferma l’applicabilità dell’art. 120 del Codice, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo,	
	si prevede che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una	
	diminuzione delle prestazioni originariamente previste fino a concorrenza del quinto	
	dell’importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all’Appaltatore	
	l’esecuzione della prestazione così, eventualmente, modificata, alle stesse condizioni	
	previste al momento della stipula del contratto. In tal caso l’Appaltatore non può fare	
	valere il diritto alla risoluzione del contratto.	
	<u>ARTICOLO 7 - Contestazioni e riserve</u>	
	1. Al Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera v), dell’allegato II.14 al	
	Codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.	
	2. Il Direttore dei Lavori o l’Appaltatore comunicano al Responsabile Unico del	
	Progetto (ovvero Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione ove	
	nominato) le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire	
	sull’esecuzione dei lavori; il Responsabile Unico del Progetto (ovvero Responsabile del	
	Procedimento per la fase di Esecuzione ove nominato) convoca le parti entro quindici	
	giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine	
	di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile Unico del Progetto (ovvero	
	Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione ove nominato) è comunicata	
	all’Appaltatore, il quale ha l’obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva	
	nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.	
	3. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio	
	con l’Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi,	
	Pagina 7 di 33	

	in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata	
	all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine	
	di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le	
	risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.	
	4. L' Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale,	
	che è inviato al Responsabile Unico del Progetto (ovvero Responsabile del	
	Procedimento per la fase di Esecuzione ove nominato) con le eventuali osservazioni	
	dell'Appaltatore.	
	5. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.	
	<u>RISERVE DELL'APPALTATORE</u>	
	1. Ai sensi dell'art. 115, comma 2, del Codice, le riserve sono iscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dall'Allegato II.14 al Codice, a pena di decadenza dal diritto di far	
	valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni	
	risultanti dall'atto contabile.	
	2. L' Appaltatore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di	
	appalto idoneo a riceverle e anche nel registro di contabilità con le modalità e nei termini	
	previsti dall'art. 7 dell'allegato II.14 al Codice.	
	3. Il Direttore dei Lavori a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'Appaltatore	
	sul registro di contabilità, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue	
	motivate deduzioni.	
	<u>ARTICOLO 8 - Sospensione ed ultimazione dei lavori</u>	
	Si applica quanto previsto dall'art. 121 del Codice e dall'art. 8, Allegato II.14 al Codice.	
	Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Appaltatore, resta	
	fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.	
	Le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze armate sono considerate	
	Pagina 8 di 33	

	ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'ar. 121, comma 2 del Codice e dell'art. 41,	
	comma 1 del Regolamento Difesa.	
	Il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al Responsabile Unico	
	del Progetto (ovvero Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione ove	
	nominato). Copia del verbale deve essere altresì inviata all'autorità che ha approvato il	
	contratto.	
	Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori, dopo aver dato le necessarie	
	disposizioni relativamente all'opportunità della rimozione di eventuali macchinari e/o	
	attrezzature presenti in cantiere per evitare che l'Appaltatore possa vantare pretese	
	economiche nei confronti dell'Amministrazione, dispone visite al cantiere medesimo ad	
	intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e	
	lo stato di conservazione delle stesse. Sarà sua cura impartire ulteriori disposizioni	
	qualora siano necessarie particolari attività manutentive, al fine di evitare danni alle	
	opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.	
	L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel	
	termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 121,	
	comma 8 del Codice.	
	La risposta in merito alla richiesta di proroga è resa dal Responsabile Unico del Progetto	
	(ovvero Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione ove nominato) entro	
	trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il Direttore dei Lavori e acquisita	
	l'autorizzazione da parte dell'ente che gli ha conferito l'incarico.	
	Il direttore, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera t), Allegato II.14 al	
	Codice, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al Responsabile Unico del	
	Progetto (ovvero Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione ove	
	nominato).	
	Pagina 9 di 33	

ARTICOLO 9 - Penalità per ritardato adempimento e premi accelerazione

In conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 126 del Codice, si prevede che, in caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera, imputabile a fatto dell'Appaltatore, la penale applicata sarà pari all' 1% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Progetto (ovvero Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione ove nominato) in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo da effettuare ai sensi dell'art. 116 del Codice.

Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 è stabilito un premio di accelerazione, nei limiti delle somme disponibili, alla voce imprevisti, previste nel quadro economico, per ogni giorno di anticipo secondo i seguenti scaglioni temporali:

- i. Prima soglia temporale: sino a 10 giorni di anticipo sarà corrisposto un premio giornaliero pari allo 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale;
- ii. Seconda soglia temporale: dall'11° al 15° giorno di anticipo sarà corrisposto un premio giornaliero pari allo 0,6 % dell'ammontare netto contrattuale;
- iii. Terza soglia temporale: dal 16° giorno di anticipo sino all'esaurimento delle somme disponibili pari al 1 % dell'importo contrattuale sarà corrisposto un premio giornaliero pari allo 0,7 % dell'ammontare netto contrattuale.

Il premio di accelerazione verrà corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia

	conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a	
	tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Il premio di accelerazione sarà corrisposto	
	anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora	
	l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.	
	<u>ARTICOLO 10 - Cauzione o fideiussione a titolo di garanzia definitiva</u>	
	A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 53, comma 4 del Codice, nonché in conformità con gli schemi di polizza tipo	
	previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022 n. 193,	
	l'Appaltatore ha presentato una cauzione o polizza fidejussoria definitiva rilasciata dalla	
	HDI Assicurazioni S.p.A. in data 04/12/2025 per un importo pari a € 9.589,73 (euro	
	novemila-cinquecentoottantanove/73), pari al 5% dell'importo dell'appalto al netto del	
	ribasso di offerta.	
	La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità definite dall'art. 117,	
	comma 8 del Codice.	
	In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dal capitolato	
	speciale d'appalto, l'Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione	
	definitiva come sopra costituita.	
	La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione	
	ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la	
	reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.	
	<u>ARTICOLO 11 - Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione</u>	
	L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice a presentare al	
	Responsabile Unico del Progetto (ovvero Responsabile del Procedimento per la fase di	
	Esecuzione ove nominato), almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, polizza	
	assicurativa, contro i danni che possono derivare alla stazione appaltante, nel corso	
	Pagina 11 di 33	

	dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o	
	parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di	
	responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei	
	lavori.	
	La somma assicurata per le opere è pari all'importo contrattuale.	
	Il massimale per l'assicurazione civile verso terzi è pari al 5% della somma sopra indicata,	
	con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 ai sensi dell'art. 117,	
	comma 10 del Codice. Nel caso di specie è pari ad €. 500.000,00.	
	La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione	
	o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal	
	relativo certificato, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice.	
	L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta	
	l'inefficacia della garanzia. Si applica quanto previsto dall'art. 9, Allegato II.14 al Codice.	
	<u>ARTICOLO 12 - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore</u>	
	L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 11 e 119 del Codice, e di	
	cui all'art. 31 contenuto nell'Allegato I.7 oltre che di quelli previsti agli artt. 4, 5 e 6 del	
	Capitolato Generale	
	12-a) DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE	
	L'Appaltatore è tenuto a designare in sede di stipula del contratto un proprio "Direttore	
	Tecnico o altro tecnico" per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei	
	lavori a norma del contratto ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale.	
	Qualora, nel corso delle opere, l'Appaltatore intendesse variare la persona di cui sopra	
	dovrà darne comunicazione per iscritto alla Direzione lavori per il necessario assenso del	
	Responsabile Unico del Progetto (ovvero Responsabile del Procedimento per la fase di	
	Pagina 12 di 33	

	Esecuzione ove nominato).	
	L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei	
	lavori stessi, i nominativi dei propri Organi della sicurezza aziendale, con particolare	
	riferimento al costituendo cantiere delle opere in parola, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.	
	Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di	
	esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,	
	incapacità e grave negligenza.	
	12-b) ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE	
	In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato Generale resta stabilito quanto segue:	
	L'Appaltatore dovrà designare nominativamente, all'atto della consegna dei lavori, un	
	tecnico specializzato dipendente o iscritto in adeguato Albo professionale con l'incarico	
	di dirigere l'organizzazione del cantiere e vigilare sulle condizioni di sicurezza e di	
	impiego della manodopera, delle attrezzature e dei materiali. Detto tecnico specializzato è	
	tenuto ad essere sempre presente sul cantiere.	
	L'Appaltatore è tenuto, durante l'allestimento del cantiere, all'esecuzione dei lavori ed al	
	ripiegamento del cantiere stesso, all'osservanza delle norme sulla prevenzione degli	
	infortuni ed igiene del lavoro di cui al D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37,	
	al D.Lgs. n. 81/2008 e disposizioni successive ancorché emanate durante il corso dei	
	lavori.	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare il "piano di sicurezza e di coordinamento"	
	predisposto e consegnatogli dall'Amministrazione, o quello rettificato a seguito delle	
	proposte integrative eventualmente da lui formulate e di attenersi alle relative	
	disposizioni attuative che saranno impartite in corso d'opera dal "coordinatore per la	
	sicurezza in fase di esecuzione dei lavori"; l'Appaltatore dovrà inoltre redigere e	
	proporre alla Direzione lavori, nei modi stabiliti dal combinato disposto del suddetto	
	Pagina 13 di 33	

	D.Lgs. n. 81/2008, un “Piano operativo di sicurezza” che tenga conto della realtà	
	organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica dell’impresa stessa. Nell’ipotesi di	
	associazione temporanea di imprese o di consorzio, quanto sopra vale per l’impresa	
	mandataria o designata quale capogruppo. Si precisa che l’importo degli oneri derivanti	
	dall’attuazione di quanto disposto dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di	
	cantiere, espressamente indicati nel capitolato, sono proporzionali all’importo di ogni	
	singolo acconto.	
	È fatto obbligo all’Appaltatore di adeguare l’orario di lavoro alle esigenze dell’Utente	
	dell’immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le necessarie	
	informazioni.	
	Ove disposto dal Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà tenere aggiornato in cantiere	
	un registro, da esibire al visto di controllo del Direttore dei lavori medesimo o di chi per	
	lui, nel quale dovranno essere giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per	
	essere impiegati nei lavori, quelli impiegati nell’esecuzione dei lavori stessi e quelli	
	allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti.	
	È fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell’impresa che, ove	
	richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La Stazione	
	Appaltante declina qualsiasi responsabilità qualora il rifiuto di cui al presente comma	
	comporti ritardi, intralci o anche l’impossibilità di eseguire il contratto.	
	Qualora il cantiere non sia ubicato all’interno di infrastrutture soggette a sorveglianza	
	militare l’impresa potrà affidare la custodia esclusivamente a persone provviste della	
	qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell’art. 22 della legge 13.09.1982 n. 646.	
	L’Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato ad osservare e a	
	far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere emanati	
	dalla Stazione appaltante e dalle competenti autorità per il buon ordine e la disciplina dei	
	Pagina 14 di 33	

	lavori.	
	L'Appaltatore deve assumere per i suoi agenti, capi di officina ed operai, persone	
	idonee. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel	
	personale dell'Appaltatore nei casi di inettitudine e l'allontanamento del personale dai	
	lavori nei casi di insubordinazione e malafede.	
	L'Appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia,	
	negligenza o malafede del personale stesso.	
	Per assicurare l'osservanza dei patti contrattuali, la Stazione appaltante ha facoltà di far	
	sorvegliare dai suoi delegati l'esecuzione dei lavori, mantenere personale di sorveglianza	
	in tutti i cantieri, anche se esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui l'Appaltatore	
	si serva, nonché nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali. Quando ciò	
	sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e quando la stazione	
	appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o contrattuale,	
	significhi all'assuntore di volersi valere di tale facoltà, l'assuntore stesso ha l'obbligo di	
	avvertire in tempo utile la Stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti	
	attinenti ai lavori e di darle tutte le notizie che essa riterrà necessarie per l'esercizio della	
	vigilanza. Dovrà pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare i	
	materiali necessari per l'esecuzione del contratto.	
	I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da impiegarsi	
	devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e	
	devono soddisfare tutti gli altri requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel	
	capitolato speciale nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali d'obbligo.	
	Quando si tratti di prodotti nazionali l'Appaltatore è libero di approvvigionare i materiali	
	ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a meno che nelle	
	presenti condizioni generali, nel capitolo speciale o nella tariffa dei prezzi siano prescritte	
	Pagina 15 di 33	

	speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali. L'Appaltatore deve giustificare, con la	
	presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali e prestarsi per	
	sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che il Direttore dei Lavori reputasse	
	opportune per accertarne la qualità e la resistenza. I materiali non possono essere	
	impiegati se non siano stati preventivamente accettati dal Direttore dei Lavori il quale ha	
	diritto di rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori. I	
	materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori entro il termine stabilito	
	dal Direttore dei Lavori e a conveniente distanza; mancando l'Appaltatore di uniformarsi	
	alla disposizione relativa, il Direttore dei Lavori ha diritto di provvedervi direttamente,	
	addebitando all'Appaltatore la relativa spesa, che verrà trattenuta sul primo certificato di	
	acconto.	
	L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della Stazione appaltante di rifiutare,	
	in qualunque tempo fino al collaudo, le opere eseguite con materiali non corrispondenti	
	alle condizioni contrattuali e di procedere a norma dell'art. 18 del Capitolato Generale nel	
	caso di difetti di costruzione. Quando l'Appaltatore presenti concreta domanda per	
	iscritto ed i relativi campioni, l'Amministrazione può prendere in esame proposte per	
	sostituzione di qualità dei materiali e della loro provenienza, se prescritta, riservandosi	
	però la facoltà piena di accettare o respingere le dette proposte. Qualora, anche senza	
	opposizione del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore abbia di sua iniziativa, impiegato	
	materiali di peso e dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di qualità migliore o di	
	magistero più accurato, egli non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi, quali che siano i	
	vantaggi che possono derivare alla Stazione appaltante; ed in tal caso l'accreditamento	
	dell'Appaltatore viene fatto come se i materiali avessero il peso e le dimensioni, le qualità	
	e il magistero stabiliti nel contratto. Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o	
	materiali di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di	
	Pagina 16 di 33	

	qualità inferiore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati riducendo in	
	proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della diversa qualità e lavorazione i	
	corrispondenti prezzi.	
	Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a	
	completo carico e spesa dell'Appaltatore, essendosene tenuto debito conto nella	
	determinazione dei singoli prezzi unitari, a misura od a corpo del capitolato d'appalto.	
	12-c) TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE	
	L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e	
	dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.	
	In relazione ad eventuali inadempienze nel versamento dei contributi ed oneri sociali	
	dovuti in base alla legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del	
	Codice. In caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Progetto (ovvero	
	Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione ove nominato) del DURC che	
	segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati	
	nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo	
	corrispondente all'inadempienza.	
	Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto	
	dall'Amministrazione direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la	
	Cassa Edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una	
	ritenuta dello 0,50%.	
	Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo	
	l'approvazione da parte dell'Organo competente del certificato di collaudo o di regolare	
	esecuzione previo rilascio del DURC.	
	Dopo la stipula del contratto, il Responsabile Unico del Progetto (ovvero Responsabile	
	del Procedimento per la fase di Esecuzione ove nominato), acquisisce il DURC ogni	
	Pagina 17 di 33	

	centoventi giorni e lo utilizza per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), dell'art. 31	
	del decreto- legge 69/2013 convertito con legge n. 98 del 2013, fatta eccezione per il	
	pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un	
	nuovo DURC. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Responsabile Unico	
	del Progetto (ovvero Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione ove	
	nominato), acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in	
	corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui	
	all'art. 119, comma 4 del Codice, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e) dello	
	stesso art. 31 del decreto- legge 69 del 2013 convertito con legge n. 98 del 2013. Ai sensi	
	dell'art. 119, comma 7 del Codice, l'Appaltatore deve trasmettere alla Direzione Lavori,	
	prima dell'inizio dei lavori, la documentazione attestante l'avvenuta denuncia	
	dell'appalto, o subappalto, agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed	
	antinfortunistici, anche relativamente alle imprese subappaltatrici.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente	
	dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui	
	all'art. 119 del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del	
	Progetto (ovvero Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione ove	
	nominato) invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed è in ogni caso l'Appaltatore a	
	provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto	
	termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della	
	richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione potrà pagare anche in corso	
	d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo	
	dalle somme dovute all' Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al	
	subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del	
	art. 119, comma 11, del Codice.	
	Pagina 18 di 33	

	I pagamenti di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del	
	Responsabile Unico del Progetto (ovvero Responsabile del Procedimento per la fase di	
	Esecuzione ove nominato) e sottoscritte dagli interessati.	
	Nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento da parte dei soggetti	
	inadempienti, il Responsabile Unico del Progetto (ovvero Responsabile del	
	Procedimento per la fase di Esecuzione ove nominato) provvede all'inoltro delle richieste	
	e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro competente per i necessari	
	accertamenti.	
	12-d) ONERI VARIA CARICO DELL'APPALTATORE	
	Fermo restando il principio che la responsabilità delle opere realizzate spetta unicamente	
	all'Appaltatore, questi è tenuto a presentare, a sua propria cura e spese, la progettazione	
	"cantierabile" delle opere, (a cura di un professionista iscritto ad ordine o collegio	
	professionale) sulla scorta del progetto esecutivo posto a base dell'appalto dalla	
	stazione appaltante.	
	Inoltre l'Appaltatore è tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la	
	documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta da	
	parte degli Uffici Tecnici della stazione appaltante preposti a verifiche e controlli di	
	sicurezza previsti dalle normative vigenti e relative disposizioni attuative interne.	
	L'Appaltatore è soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze,	
	approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla stazione	
	appaltante.	
	Nel caso di certificazioni antincendio, sarà onere dell'Appaltatore provvedere a tutte le	
	fasi dell'istruttoria della pratica (nel caso di variazioni del progetto: dall'approvazione del	
	progetto antincendio al rilascio del C.P.I.) presso i competenti Comandi Provinciali dei	
	Vigili del Fuoco.	
	Pagina 19 di 33	

	L'Appaltatore è obbligato ad apportare agli elaborati di progetto le eventuali modifiche	
	richieste dai predetti Uffici Tecnici della stazione appaltante e quelle che il Direttore dei	
	Lavori riterrà necessarie per la migliore riuscita delle opere, nell'ambito delle proprie	
	competenze.	
	All'atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori l'Appaltatore è tenuto	
	a produrre:	
	<ul style="list-style-type: none"> la documentazione necessaria per effettuare l'inventario o l'aggiornamento 	
	dell'inventario relativamente ai lavori eseguiti, in quadruplice copia, sui modelli	
	regolamentari che saranno forniti dalla Direzione lavori;	
	<ul style="list-style-type: none"> n. 3 copie in formato digitale e n. 2 copie originali firmate dal professionista e 	
	controfirmate dall'Appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni, dettagli	
	costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala appropriata, secondo	
	le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in base alle eventuali modifiche	
	intervenute in corso d'opera;	
	<ul style="list-style-type: none"> nel caso di impianti elencati all'art.1, comma 2 del D.M. dello Sviluppo Economico 22 	
	gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte di cui all'art. 7	
	del predetto D.M.;	
	<ul style="list-style-type: none"> nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili, la documentazione necessaria per 	
	l'accatastamento delle opere realizzate;	
	<ul style="list-style-type: none"> tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti, omologazioni e prime verifiche 	
	degli impianti soggetti a vigilanza, prove di funzionamento, campionature, prove e	
	verifiche prescritte dalla normativa vigente in generale od espressamente dalle	
	condizioni tecniche del capitolato speciale;	
	Ove le norme di legge vigenti, in funzione della particolare natura dei lavori, prevedano	
	l'esecuzione di un collaudo statico resta stabilito che gli oneri da corrispondere al	
	Pagina 20 di 33	

		collaudatore sono a carico dell'Amministrazione Difesa.	
		L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all'assistenza tecnica ed alle	
		attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e di collaudo statico e per i relativi	
		ripristini, ai sensi dell'art. 20, Allegato II.14 al Codice.	
		L'eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all'impresa	
		costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale e, previa diffida, la stazione	
		appaltante potrà non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola	
		penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall'impresa, fatto salvo il diritto al	
		risarcimento del maggior danno subito.	
		Qualora l'Appaltatore rivesta una delle forme indicate dagli articoli 1 e 2 del D.P.C.M.	
		11.05.1991 n. 187, concernente il "Regolamento per il controllo delle composizioni	
		azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni	
		fiduciarie" (G.U. 21.06.1991 n. 144), deve fornire, nei termini prescritti, gli elementi	
		richiesti dal Regolamento medesimo. Eventuali variazioni a quanto comunicato in sede di	
		stipula, verificatesi in corso d'opera, superiori al 2% della composizione societaria,	
		dovranno essere prontamente segnalate alla Direzione lavori e alla stazione appaltante;	
		quest'ultima provvederà alla successiva segnalazione al Ministero per le Infrastrutture e	
		Trasporti.	
		12-e) TRASPORTI E PESATURA DI MATERIALI	
		Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno per l'affluenza del	
		personale dell'Appaltatore e per l'approvvigionamento dei materiali, a qualsiasi distanza,	
		comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell'Appaltatore.	
		Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate	
		dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell'Appaltatore.	
		Il Direttore dei Lavori può disporre il trasporto dei materiali, che suo giudizio possono	
		Pagina 21 di 33	

	essere utilmente reimpiegati, presso Enti militari fino ad una distanza massima di 100 Km	
	salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al presente Capitolato speciale.	
	Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso dovranno essere pesati prima della loro	
	posizione in opera, su una pesa pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata	
	ed alla presenza del delegato della Direzione lavori, con spese a carico dell'Appaltatore.	
	Per taluni manufatti il peso potrà essere anche desunto da manuali tecnici oppure da	
	pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.	
	<u>ARTICOLO 13 - Danni</u>	
	Si rimanda a quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice e, in particolare, dall'art. 9, lì	
	contenuto.	
	<u>ARTICOLO 14 - Pagamenti</u>	
	I pagamenti dell'anticipazione, degli acconti e della rata di saldo saranno effettuati	
	dall' Ufficio Generale Infrastrutture della Marina Militare mediante ordini di pagare e	
	ordinativi secondari di pagamento, intestati all'Appaltatore contraente, estinguibili	
	mediante accredito sul seguente conto corrente bancario:	
	- codice IBAN IT 98 P 0101 5849 6000 0070 709693 presso la banca BANCO DI	
	SARDEGNA S.p.A. filiale di La Maddalena (SS) .	
	Le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono:	
	- sig. Ignazio ZANDA nato a Monastir (CA) il 31/05/2961 , C.F. ZNDGNZ61E31F333O .	
	A tal uopo, l'Appaltatore deve indicare un conto corrente dedicato, anche non in via	
	esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, n. 136 e	
	ss.mm.ii., con specifica indicazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente	
	indicato.	
	L'Appaltatore medesimo assume altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta legge n.	
	136/2010 e ss.mm.ii.. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione	
	Pagina 22 di 33	

	appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente	
	della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	La fatturazione, così come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia	
	di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle	
	amministrazioni pubbliche ai sensi dell'ar. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre	
	2007, n. 224", dovrà avvenire con emissione di fattura elettronica attraverso il Sistema di	
	Interscambio (SDI) utilizzando i seguenti dati:	
	CODICE UNIVOCO UFFICIO: KTU95X intestato alla Sezione del Genio Militare per la	
	Marina di Cagliari C.F. 81000370924.	
	Le fatture elettroniche devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in	
	essere il codice identificativo di gara (CIG) e CUP , indicato nell'intestazione del presente	
	contratto.	
	Il riconoscimento della fattura contemplato nel suddetto decreto n. 55/2013 non	
	costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuto emissione del relativo certificato	
	di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il saldo nei termini di legge.	
	Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice è prevista la corresponsione in favore	
	dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del	
	contratto , secondo le disposizioni ivi contenute.	
	La predetta anticipazione, erogata entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio	
	dei lavori, accertata dal Responsabile Unico del Progetto (ovvero Responsabile del	
	Procedimento per la fase di Esecuzione ove nominato), è subordinata alla costituzione di	
	garanzia fideiussoria, costituita e progressivamente svincolata con le modalità indicate	
	dal medesimo art. 125, comma 1 del Codice, da presentare alla Direzione Lavori almeno 10	
	giorni prima della consegna dei lavori. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con	
	Pagina 23 di 33	

	obbligo di restituzione, a valere anche sugli eventuali pagamenti successivi, se	
	l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite	
	sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di	
	erogazione dell'anticipazione.	
	È previsto il pagamento di un unico acconto, al netto dell'anticipazione versata e ad	
	eventuali penali, al raggiungimento di uno stato avanzamento lavori pari al 100% delle	
	opere.	
	Relativamente agli articoli "a corpo" eventualmente previsti in estimativo, la valutazione	
	economica in funzione dell'avanzamento lavori – esclusivamente ai fini della	
	determinazione e liquidazione dei suddetti acconti – sarà convenzionalmente determinata	
	sulla base delle incidenze percentuali delle varie opere che li costituiscono, come	
	riportate nelle rispettive condizioni tecniche.	
	La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potrà verificarsi per l'esecuzione	
	sia parziale che totale di uno o più degli articoli di lavoro "a misura" o "a corpo" previsti	
	in estimativo.	
	Agli acconti viene applicata la trattenuta dello 0,50%, che sarà rimborsata con la rata di	
	saldo.	
	Il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto è emesso	
	contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro	
	un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi, come disposto dall'art.	
	125, comma 5 del Codice.	
	Il termine per l'emissione del titolo di pagamento degli acconti è fissato in 30 (trenta)	
	giorni a decorrere dall'emissione del certificato di pagamento, ovvero dal ricevimento	
	della fattura elettronica se successiva.	
	La rata di saldo sarà non inferiore al 5% dell'importo contrattuale.	
	Pagina 24 di 33	

	In ragione della specifica natura delle prestazioni oggetto dell'appalto dei lavori pubblici,	
	nonché della speciale articolazione organizzativo gerarchica degli organi della Sezione	
	del Genio Militare per la Marina di Cagliari, il termine per il pagamento della rata di saldo	
	è convenzionalmente pattuito in 60 (sessanta) giorni, a decorrere dall'emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio/del certificato di regolare esecuzione, ovvero dal	
	ricevimento della fattura se successiva.	
	Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria,	
	bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministero dello	
	Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, di importo pari al saldo da liquidare,	
	maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il	
	collaudo a carattere provvisorio ed il collaudo definitivo.	
	Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti preventivamente la prescritta garanzia	
	fideiussoria, il termine di 60 giorni decorre dalla presentazione della stessa.	
	Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai	
	sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.	
	L'Ufficio Generale Infrastrutture della Marina Militare e la Sezione del Genio Militare per	
	la Marina di Cagliari restano esonerati da qualsiasi responsabilità derivante dalle	
	modalità di pagamento di cui sopra, sia da quelle successive non comunicate	
	tempestivamente e non legalmente giustificate.	
	Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà essere	
	sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore e fatta pervenire in tempo utile	
	perché l'Amministrazione della Difesa possa procedere ai pagamenti così come richiesti.	
	Essa non avrà effetto per i mandati già emessi.	
	<u>ARTICOLO 15 - Ritardi nell'emissione dei certificati di pagamento e dei pagamenti</u>	
	Qualora l'emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto e del saldo non	
	Pagina 25 di 33	

	avvenga entro il termine stabilito dal precedente art. 14 per causa imputabile alla stazione	
	appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme	
	dovute, fino alla data di emissione di detto certificato.	
	Qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i 60 giorni, dal giorno	
	successivo e fino alla data di emissione dell'ordine spettano all'Appaltatore gli interessi	
	moratori.	
	In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento delle rate di acconto e di saldo dei	
	lavori, rispetto ai termini stabiliti al precedente art. 14, per cause imputabili alla stazione	
	appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi moratori sulle somme dovute, fino alla	
	data di emissione dell'ordine di pagare, come quantificati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002.	
	All'Appaltatore spetta altresì quanto previsto dall'art. 6, comma 2, primo periodo del	
	D.Lgs. n. 231/2001 a titolo di risarcimento del danno. Le somme indicate sono	
	comprehensive del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile.	
	Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto	
	dell'Appaltatore.	
	<u>ARTICOLO 16 - Revisione prezzi</u>	
	1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice e delle previsioni dell'Allegato II.2bis del medesimo, è	
	prevista la revisione dei prezzi del presente contratto, sia in aumento che in diminuzione,	
	a decorrere dal dodicesimo mese successivo a quello del provvedimento di	
	aggiudicazione e nel corso dell'esecuzione, limitatamente alle prestazioni da eseguire	
	dopo tale data, qualora ricorrano le circostanze di seguito indicate e con le modalità	
	procedurali esplicitate.	
	2. La suddetta revisione dei prezzi si applica nel caso in cui, per effetto di condizioni di	
	natura oggettiva, il costo dell'opera, inteso quale importo contrattuale originario al netto	
	del ribasso, subisca una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 3 (tre) per	
	Pagina 26 di 33	

	cento ed opera nella misura dell'90 (novanta) per cento del valore eccedente la	
	variazione del 3 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da	
	eseguire.	
	3. La stazione appaltante monitora annualmente, per il tramite del Direttore dei Lavori,	
	l'andamento degli indici sintetici dei costi di costruzione pubblicati periodicamente	
	dall'ISTAT con particolare riguardo alla tipologia del lavoro da eseguire, al fine di	
	determinare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della revisione dei prezzi,	
	nel qual caso si procede automaticamente senza necessità di istanza di parte, previa	
	comunicazione da parte del Direttore dei Lavori medesimo al Responsabile Unico del	
	Progetto (ovvero Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione ove	
	nominato) e all'Appaltatore.	
	4. L'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, è regolato in occasione del	
	pagamento di ciascuno stato di avanzamento lavori, secondo la cadenza contrattuale dei	
	medesimi, con apposito SAL revisionale oppure con unico SAL.	
	5. Prima del pagamento della rata di saldo, viene verificata la liquidazione degli importi	
	dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non liquidati sono compensati,	
	in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.	
	6. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi	
	revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.	
	7. Nei subappalti e nei sub-contratti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi	
	dell'art. 119 del Codice, l'Appaltatore applica le disposizioni di cui all'art. 8 dell'Allegato	
	II.2bis, del Codice stesso.	
	<u>ARTICOLO 17 - Subappalto</u>	
	In linea con quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara e in relazione a quanto	
	espressamente richiesto dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, non è ammesso il	
	Pagina 27 di 33	

subappalto nei termini e nei limiti indicati.

ARTICOLO 18 - Certificato di regolare esecuzione

Il Certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.116, comma 7, così come disciplinato dell'allegato II.14 del Codice, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il C.R.E. si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione, da parte della Stazione appaltante, non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine di due anni.

ARTICOLO 19 - Consegna anticipata delle opere

Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di dover avvalersi di opere già compiute, prima che intervenga il collaudo finale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, Allegato II.14 al Codice e dell'art. 55 del D.P.R. 236/2012, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che siano state eseguite, con esito favorevole, le prove previste dal capitolato d'appalto e siano state acquisite tutte le certificazioni relative alle opere in cemento armato ed agli impianti tecnologici realizzati.

L'organo di collaudo, qualora costituito, o un collaudatore tecnico nominato dal Responsabile Unico del Progetto (ovvero Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione ove nominato), attesta l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 24, Allegato II.14 al Codice ed effettua le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili senza inconvenienti per l'Amministrazione e senza violare i patti contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore, e vistato dal Responsabile Unico del Progetto (ovvero Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione ove nominato), con il quale riferisce sulle constatazioni effettuate e sulle

	conclusioni. Le constatazioni finalizzate alla consegna anticipata possono essere	
	effettuate dal Direttore dei Lavori per i lavori non eccedenti l'importo di un milione di	
	euro.	
	Quanto sopra non avrà incidenza sul giudizio definitivo riguardante il lavoro, espresso in	
	sede di collaudo finale.	
	<u>ARTICOLO 20 - Controversie</u>	
	Tra le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto si esclude il ricorso a	
	giudizio arbitrale di cui all'art. 213 del Codice, mentre si applica l'art.25 del codice di	
	procedura civile.	
	<u>ARTICOLO 21 - Tutela del segreto militare</u>	
	È fatto divieto all'Appaltatore che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a	
	quelli penali e di tutela del segreto militare - di effettuare, esporre o diffondere	
	riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così	
	pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per	
	effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante.	
	L'Appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le	
	necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente fatto osservare e	
	osservato dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi	
	estranei.	
	<u>ARTICOLO 22 - Spese contrattuali e di registrazione</u>	
	L'imposta di bollo che l'Appaltatore assolve <i>una tantum</i> , ai sensi dell'art. 18 comma 10	
	del Codice, determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione dell'importo	
	massimo previsto nel contratto di cui alla tabella "A" dell'allegato I.4 del Codice, nel	
	caso di specie €. 120 (euro centoventi).	
	Per quanto sopra, l'Appaltatore ha effettuato il versamento mediante pagamento F24	
	Pagina 29 di 33	

	elide, come da Risoluzione n. 37/E del 28/06/2023 dell'Agenzia delle Entrate, con	
	codice IUD: P3608158040041225 del 04/12/2025 .	
	Ai sensi del D.P.R. del 26.04.1986, n. 131, art. 5 comma 2, il presente contratto verrà	
	sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.	
	<u>ARTICOLO 23 - Imposta sul valore aggiunto</u>	
	Trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria , l'I.V.A. con aliquota del 22 % , pari	
	ad € 42.194,83 (euro quarantaduemila-centonovantaquattro/83), sarà a carico	
	dell'Amministrazione della Difesa ai sensi del D.P.R. del 26.10.72 n.633 e successive	
	integrazioni e modificazioni.	
	Ciascuna fattura deve essere emessa conformemente a quanto disposto dall'art. 21 del	
	D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. con l'annotazione "scissione dei pagamenti".	
	L'onere del versamento dell'imposta sarà assolto dall'Amministrazione della Difesa ai	
	sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.	
	Il numero di C.F./P.IVA relativo all'Appaltatore è: 02781570904 ;	
	Il numero di C.F. relativo all'Amministrazione è: 81000370924	
	<u>ARTICOLO 24 - Elezione di domicilio e comunicazioni</u>	
	A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale ed	
	effettivo in La Maddalena (SS) via Giacomo Leopardi n. 13 , C.A.P 07024 .	
	Tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto dovranno avvenire	
	esclusivamente tramite PEC.	
	La PEC dell'Appaltatore è la seguente: emzsrl@pec.it ;	
	La PEC dell'Amministrazione è la seguente: marigenimil.cagliari@postacert.difesa.it .	
	<u>ARTICOLO 25 - Recesso unilaterale dell'appalto</u>	
	In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine previsto dall'art. 18,	
	comma 2 del Codice o di ritardata approvazione del contratto ed effettuazione dei	
	Pagina 30 di 33	

	controlli di cui all'articolo 18, comma 8 del Codice, l'Appaltatore può farne constatare il	
	silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni impegno mediante atto	
	notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese	
	contrattuali.	
	<u>ARTICOLO 26 - Recesso dell'Appaltatore a seguito di ritardata consegna</u>	
	1. Qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa	
	dell'Amministrazione appaltante l'Appaltatore può avanzare istanza di recesso dal	
	contratto.	
	2. In caso di accoglimento dell'istanza l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese	
	contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura,	
	comunque, non superiore alle percentuali, calcolate sull'importo netto del contratto,	
	indicate all'articolo 3, comma 4, dell'allegato II.14 del Codice.	
	3. Qualora l'istanza di recesso non sia accolta e si provveda tardivamente alla consegna,	
	l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo pari all'interesse	
	legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista	
	dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di	
	notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.	
	4. Nessun altro compenso o indennizzo è dovuto all'Appaltatore.	
	5. La richiesta di pagamento degli importi spettanti secondo i commi 2. e 3., debitamente	
	quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di	
	ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di	
	pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da	
	iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata,	
	nel registro di contabilità.	
	<u>ARTICOLO 27 - Recesso dell'Amministrazione</u>	
	Pagina 31 di 33	

	La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi	
	e per gli effetti di cui all'art. 123 del Codice.	
	<u>ARTICOLO 28 - Risoluzione del contratto per grave</u>	
	<u>inadempimento/irregolarità/ritardo e clausola penale</u>	
	Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, deliberata dalla stazione appaltante ai sensi	
	dell'art.122, comma 1 lettere c. e d., comma 2, comma 3 e comma 4 del Codice,	
	l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle somme per prestazioni relative a	
	lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti. Dette somme sono decurtate degli oneri	
	aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei	
	lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico	
	dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il	
	nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista	
	dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del Codice.	
	<u>ARTICOLO 29 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità</u>	
	L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a	
	qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di	
	comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 che dichiara di	
	conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non	
	materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la	
	violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione	
	di diritto del presente contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare eccezioni di	
	sorta.	
	All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'Appaltatore copia	
	informatica del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR	
	62/2013 e il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa,	
	Pagina 32 di 33	

		approvato con D.M. 23.03.2018.	
		I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17 della legge 190/2012 allegato al	
		disciplinare di gara e sottoscritto dall'impresa, che qui si intendono integralmente	
		richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.	
		Inoltre, l'Appaltatore, consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.	
		165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a	
		non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o	
		negoziali per conto dell'Ente appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla	
		cessazione del rapporto.	
		<u>ARTICOLO 30 - Documenti facenti parte del contratto</u>	
		Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:	
		- Offerta economica; Istanza di subappalto; Capitolato speciale d'appalto; DUVRI	
		Ricognitivo; Computo metrico estimativo; Elenco ed analisi dei prezzi unitari;	
		Elaborati grafici; Patto di integrità; Polizza definitiva; modello F24 ELIDE imposte	
		di bollo.	
		- Il progetto esecutivo completo, sarà reso nella disponibilità dell'Appaltatore a	
		contratto stipulato.	
		<u>ARTICOLO 31 - Efficacia del contratto</u>	
		Il presente contratto mentre vincola l'Appaltatore fin dal momento della sua	
		sottoscrizione, sarà obbligato ed eseguibile per l'Amministrazione soltanto dopo	
		l'approvazione e la registrazione nei modi di Legge, ai sensi degli articoli 19, comma 1 del	
		R.D. n° 2440/1923 e 17 del Codice.	
		Il presente contratto consta di n. 33 pagine.	
		PER L'APPALTATORE	PER L'AMMINISTRAZIONE
		L'Amministratore Unico	Il Capo del Servizio Contratti e S. A.
		Sig. Ignazio ZANDA	Funz. Amm.vo dott. Manfredo FERRARA
		<i>firmato digitalmente</i>	<i>firmato digitalmente</i>
		Pagina 33 di 33	